## CONVENZIONE DI SOVVENZIONE per un Progetto con beneficiari multipli nell'ambito del Programma ERASMUS+<sup>1</sup>

#### **CONVENZIONE 2016-1-IT03-KA105-008292**

#### TRA

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 – 00195 Roma

C.F. 97474140585

L'**Agenzia Nazionale per i Giovani** (d'ora in avanti anche "AN"), rappresentata per lo scopo della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale, Giacomo D'Arrigo, che agisce su delega della Commissione Europea, d'ora in avanti anche "Commissione"

da una parte,

 $\mathbf{E}$ 

Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli,

Via Giuseppe Marcora 18/20,

00153, Roma

Codice fiscale o Partita IVA: 11781731002

Numero di PIC: 937892710,

d'ora in avanti anche "il coordinatore", rappresentato per la firma della presente Convenzione dal **President, Mauro Montalbetti** 

e gli altri beneficiari, come disposto nell'Allegato II, rappresentati per la firma della Convenzione di sovvenzione dal Coordinatore in virtù dei mandati di cui all'allegato V.

Se non diversamente specificato, i termini "beneficiario" e "beneficiari" includono anche il coordinatore.

#### **CHE HANNO CONVENUTO**

le Condizioni Speciali ed i seguenti Allegati:

Allegato I Condizioni Generali

Allegato II Descrizione del progetto, budget previsto (bilancio di previsione) e lista degli altri beneficiari

Allegato III Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV Costi unitari e contributi unitari ammissibili

Allegato V Mandati forniti al coordinatore dagli altri beneficiari

Allegato VI Modello di accordo fra i beneficiari e i partecipanti [non si applica alla seguente convenzione]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013.

che formano parte integrante della presente Convenzione, d'ora in avanti anche "Convenzione".

Le disposizioni delle Condizioni Speciali prevalgono su quelle degli Allegati, così come pubblicati sul sito del programma Erasmus+: <a href="https://www.erasmusplus.it">www.erasmusplus.it</a>

Le disposizioni dell'Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati.

Le disposizioni dell'Allegato III prevalgono su quelle degli altri Allegati, ad eccezione dell'Allegato I

Nell'Allegato II, la sezione "budget previsto (bilancio di previsione)" prevale sulla sezione "Descrizione del progetto".

## **CONDIZIONI SPECIALI**

## **INDICE**

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE	4
ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REPORTISTICA E PAGAMENTI	5
ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI	7
ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE FRA LE PARTI	
ARTICOLO I.7 – TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	8
ARTICOLO I.8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'USO DEI RISULTATI (INCLUSI I DIRITTI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)	8
ARTICOLO I.9 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI	9
ARTICOLO I.10 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO	9
ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA PER LE RESTITUZIONI DI FONDI	9
ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITA' DEI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	9
ARTICOLO I.13 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI	9
ARTICOLO I.14 – SOSTEGNO AI PARTECIPANTI [non si applica alla seguente convenzione]	. 13
ARTICOLO I.15 – CONSENSO PARENTALE	. 13
ARTICOLO I.16 – CERTIFICATO YOUTHPASS	. 13
ARTICOLO I 17 – DISPOSIZIONI AGGILINTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	1/1

#### ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- I.1.1 L'AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni individuati nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il Progetto dal titolo "Ecotourism: Developing an attitude that respects the environment and the cultural heritage" ("il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 1- Mobilità ai fini dell'Apprendimento, così come descritto nell'Allegato II.
- **I.1.2** Con la firma della Convenzione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare il Progetto, agendo sotto la propria responsabilità.
- **I.1.3** *Non si applica alla presente Convenzione.*

#### ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE

- **I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
- I.2.2 Il Progetto ha la durata di **7 mesi** e sarà attuato in un periodo compreso tra **01/06/2016** e **31/12/2016**.

#### ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

- I.3.1 L'importo massimo della sovvenzione sarà di EURO 14.500,00.
- **I.3.2** La sovvenzione è costituita da "costi unitari" e "rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti" conformemente alle seguenti disposizioni:
  - (a) costi ammissibili così come specificato nell'Allegato III;
  - (b) budget previsto (bilancio di previsione) così come specificato nell'Allegato II;
  - (c) regole finanziarie così come specificato nell'Allegato III.

### I.3.3 Trasferimenti di budget (storni) senza rettifica (cosiddetto emendamento)

Salvo quanto disposto dall'Articolo II.13 e a condizione che il Progetto sia realizzato così come descritto nell'Allegato II, i beneficiari sono autorizzati a modificare il budget previsto (bilancio di previsione), individuato nell'Allegato II, attraverso trasferimenti (storni) tra le diverse categorie di budget, senza che tali adeguamenti siano considerati una rettifica (cosiddetto "Emendamento") della Convenzione così come inteso dall'Articolo II.13, a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni:

- (a) ai beneficiari è consentito di trasferire fondi solo tra le attività della medesima tipologia, le tipologie di attività sono: Scambi giovanili con i Paesi aderenti al Programma, Scambi giovanili con i Paesi partner confinanti con l'UE, Servizio Volontario Europeo con i Paesi aderenti al Programma, Servizio Volontario Europeo con i Paesi partner confinanti con l'UE, mobilità degli animatori giovanili (youth workers) con i Paesi aderenti al Programma, mobilità degli animatori giovanili (youth workers) con i Paesi partner confinanti con l'UE, Visita di programmazione preliminare-Scambi giovanili; Visita di programmazione preliminare-Scambi giovanili;
- (b) conformemente a quanto stabilito al precedente punto a), ai beneficiari è consentito di trasferire fino al 100% dei fondi stanziati per categorie di budget basate su costi unitari per attività che rientrano nella stessa tipologia;

(c) conformemente a quanto stabilito al precedente punto a), ai beneficiari è consentito di trasferire fino al 10% dei fondi stanziati per categorie di budget basate sul rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per attività che rientrano nella stessa tipologia.

### ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REPORTISTICA E PAGAMENTI

Si applicano le seguenti disposizioni in materia di reportistica e pagamenti:

## I.4.1 Pagamenti

L'AN erogherà i seguenti pagamenti al coordinatore:

- il prefinanziamento;
- il saldo sulla base della richiesta di pagamento del saldo, come previsto dall'articolo I.4.4.

## I.4.2 Erogazione del prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire ai beneficiari un fondo di tesoreria. Il prefinanziamento rimane proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.

L'AN erogherà al coordinatore entro i 30 giorni successivi dall'entrata in vigore della Convenzione un prefinanziamento di **EURO 11.600,00** corrispondente al 80% dell'importo massimo della sovvenzione concessa specificato nell'Articolo I.3.1.

## I.4.3 Relazioni intermedie e ulteriori rate di prefinanziamento

Non si applica alla presente Convenzione.

### I.4.4 Relazione finale e richiesta di pagamento del saldo

Entro 60 giorni dopo la data di fine del Progetto specificata nell'Articolo I.2.2, il coordinatore compilerà la relazione finale sull'attuazione del Progetto e, se previsto, inserirà tutti i risultati del Progetto nella piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+ come specificato nell'articolo I.9.2. Questa relazione dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare i contributi richiesti sulla base dei costi unitari o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.

La relazione finale è considerata come richiesta del coordinatore per il pagamento del saldo della sovvenzione.

Il coordinatore certificherà che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo sono complete, affidabili e vere. Inoltre certificherà che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità con la Convenzione e che la richiesta di pagamento è comprovata da adeguata documentazione di supporto, che potrà essere fornita nell'ambito dei controlli (check) o delle revisioni contabili (audit) indicati nell'Articolo II.27.

#### I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo consiste nel rimborso o nella copertura della restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione del Progetto.

L'importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato dalla AN, detraendo l'importo del prefinanziamento già erogato dall'importo della sovvenzione finale determinato a norma dell'Articolo II.25.

Qualora l'importo totale dei pagamenti già erogati sia maggiore dell'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di restituzione di fondi, così come previsto dall'Articolo II.26.

Qualora l'importo totale dei pagamenti già erogati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, l'AN erogherà l'importo dovuto come saldo entro 60 giorni di calendario a partire dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'Articolo I.4.4, eccetto il caso in cui si applica quanto stabilito dagli Articoli II.24.1 o II.24.2.

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti allegati. La loro approvazione non implica il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute.

L'importo dovuto a titolo di saldo, tuttavia, può essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con altri importi dovuti dal beneficiario alla AN, fino all'importo massimo indicato per il beneficiario nel budget previsto (bilancio di previsione) come riportato nell'Allegato II.

## I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN invierà al coordinatore formale notifica degli importi dovuti specificando se la notifica sia relativa a una seconda rata di prefinanziamento o al pagamento del saldo.

In caso di pagamento del saldo, l'AN specificherà l'importo della sovvenzione finale determinata a norma dell'Art. II.25.

### I.4.7 Pagamenti dell'AN al coordinatore

L'AN effettuerà i pagamenti al coordinatore. I pagamenti al coordinatore solleveranno l'AN dai suoi obblighi di pagamento.

### I.4.8 Pagamenti del coordinatore agli altri beneficiari

Il coordinatore effettuerà tutti i pagamenti agli altri beneficiari mediante bonifico bancario e conserverà la documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento degli importi spettanti ad ogni beneficiario, da esibire in caso di controlli (check) o revisioni contabili (audit), come indicato nell'Art. II.27.

### I.4.9 Lingua delle richieste di pagamento e delle relazioni

Il coordinatore presenterà tutte le richieste di pagamento e le relazioni in italiano.

## I.4.10 Valuta per la richiesta di pagamento e conversione in euro dei costi sostenuti in altra valuta

La richiesta di pagamento sarà in euro.

Qualsiasi conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dai beneficiari al tasso di cambio mensile fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito internet<sup>2</sup>, il giorno in cui il costo è stato effettivamente sostenuto.

## I.4.11 Valuta di pagamento

L'AN effettuerà i pagamenti in euro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

### I.4.12 Data del pagamento

I pagamenti della AN saranno considerati effettuati alla data in cui risultano addebitati nel suo conto corrente, salvo se diversamente previsto dalla normativa nazionale.

#### I.4.13 Costi delle transazioni

I costi delle transazioni sono così ripartiti:

- a) l'AN sosterrà i costi delle transazioni previste dalla propria banca;
- b) il beneficiario sosterrà i costi delle transazioni previste dalla propria banca;
- c) la parte a cui è imputabile la causa di eventuali reiterazioni della transazione sosterrà i relativi costi.

## I.4.14 Interessi sui pagamenti effettuati in ritardo

Se l'AN non effettuerà un pagamento entro i termini stabiliti, i beneficiari avranno diritto agli interessi per il ritardo del pagamento. Gli interessi dovuti sono determinati sulla base delle disposizioni previste dalla normativa nazionale applicabili alla Convenzione di sovvenzione o dalle procedure dell'AN. In assenza di tali disposizioni, gli interessi dovuti sono determinati sulla base del tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (tasso di riferimento), maggiorato di 3 punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore al primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento, come pubblicato nella Serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Se l'AN sospende il termine di pagamento a norma dell'Art. II.24.2 o se l'AN sospende l'effettivo pagamento a norma dell'Art. II.24.1, queste azioni non possono essere considerate casi di ritardo di pagamento.

Gli interessi sui pagamenti effettuati in ritardo sono dovuti per il periodo che intercorre fra il giorno seguente alla data di scadenza del termine di pagamento e il giorno in cui il pagamento sarà stato effettuato, come stabilito dall'Art. I.4.12.

L'AN non considererà pagabili gli interessi nella fase di determinazione dell'importo finale della sovvenzione a norma dell'Art. II.25.

Come eccezione al primo paragrafo, se l'importo degli interessi calcolati è inferiore o uguale a euro 200, esso dovrà essere corrisposto al coordinatore solo se quest'ultimo lo richiede entro due mesi dal ricevimento del pagamento effettuato in ritardo.

### ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del coordinatore, le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: BANCA PROSSIMA

Denominazione esatta del titolare del conto corrente: Istituto Pace Sviluppo Innovazione

Acli

Codice IBAN: IT08V0335901600100000019479

## ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

#### I.6.1 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati in conformità all'Articolo II.7 è l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

#### L6.2 Comunicazioni alla AN

Ciascuna comunicazione indirizzata all'AN dovrà essere inviata dal coordinatore al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 -00195 Roma

Indirizzo e-mail: <a href="mailto:direzione@agenziagiovani.it">direzione@agenziagiovani.it</a>;

Indirizzo PEC: direzione@agenziagiovani.legalmail.it

#### I.6.3 Comunicazioni ai beneficiari

Ciascuna comunicazione dell'AN ai beneficiari sarà inviata al coordinatore al seguente indirizzo:

Silvia Maraone, Project Manager Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli Via Giuseppe Marcora 18/20 00153, Roma mauro.montalbetti@aclimilano.com

Salvo quanto disposto dall'Art. II.13, il coordinatore non può essere sostituito.

## ARTICOLO I.7 – TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

I beneficiari devono disporre di efficaci procedure e modalità volte a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

I beneficiari devono garantire una copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.

# ARTICOLO I.8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'USO DEI RISULTATI (INCLUSI I DIRITTI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alle disposizioni dell'Articolo II.9.3, qualora i beneficiari producano materiali pedagogici nell'ambito degli obiettivi del Progetto, tali materiali saranno resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di *open licenses*<sup>3</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Open licence: un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro garantisce il permesso ad altri di utilizzare la risorsa. Una licenza è associata a ciascuna risorsa. Ci sono diverse "open licences" a seconda del tipo di estensione del permesso garantito o dei limiti imposti e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una "open licence" deve essere associata a ciascuna risorsa prodotta. Una "open licence" non è un trasferimento di copyright o di diritti di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights- IPR).

#### ARTICOLO I.9 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

### **I.9.1** Mobility Tool+

Il coordinatore è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nel Progetto e per redigere e trasmettere la relazione intermedia (se disponibile nel Mobility Tool e per i casi specificati all'Art. I.4.3) e la relazione finale.

### I.9.2 Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma dei Risultati dei progetti Erasmus+ (<a href="http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/">http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/</a>) per diffondere i risultati del Progetto seguendo le istruzioni contenute nella Piattaforma.

#### ARTICOLO I.10 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui alle lettere (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano alla presente Convenzione.

# ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA PER LE RESTITUZIONI DI FONDI

La responsabilità finanziaria di ogni beneficiario diverso dal coordinatore sarà limitata all'ammontare ricevuto dal beneficiario interessato.

# ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITA' DEI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Salvo quanto disposto dall'Art. II.8 i beneficiari dovranno rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale. Le linee guida per i beneficiari e per i terzi sono disponibili nel sito http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity en

# ARTICOLO I.13 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, nell'Allegato I – Condizioni Generali il termine "la Commissione" deve essere inteso come "l'AN", il termine "azione" deve essere inteso come "progetto" e il termine "costo unitario" deve essere inteso come "contributo unitario", salvo dove diversamente disposto.

Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, nell'Allegato I- Condizioni generali, la definizione "rendiconto finanziario" deve essere intesa come "parte contabile della relazione finale", salvo dove diversamente disposto.

Nell' Articolo II.4.1, Articolo II.8.2, Articolo II.20.3, Articolo II.27.1, Articolo II.27.3, il primo paragrafo dell'Articolo II.27.4, il primo paragrafo dell'Articolo II.27.8. e nell'Articolo II.27.9 il riferimento a "la Commissione" deve essere inteso come riferimento a "l'AN e la Commissione".

Nell'Articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere inteso come "sostegno" e il termine "terzi" deve essere inteso come "partecipanti".

2. Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione le seguenti clausole dell'Allegato I – Condizioni generali non si applicano: Articolo II.2.2 (b) (ii), Articolo II.12.2, Articolo II.17.3.1 (j), Articolo II.18.3, Articolo II.19.2, Articolo II.19.3, Articolo II.21, Articolo II.27.7.

Ai fini di questa Convenzione di sovvenzione, i termini "enti affiliati", "pagamento intermedio", "somma forfettaria", "tasso fisso" non si applicano se sono menzionate nelle Condizioni Generali.

3. L'Articolo II.7.1 deve essere inteso come segue:

### "II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN e della Commissione

Tutti i dati personali che figurano nella Convenzione di sovvenzione devono essere trattati dall'AN conformemente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

Tutti i dati personali contenuti negli strumenti informatici messi a disposizione dalla Commissione Europea devono essere trattati dall'AN conformemente al Regolamento (EC) No 45/2001<sup>4</sup>.

I dati in questione devono essere trattati dal titolare del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresi i controlli (check), le revisioni contabili (audit) e le indagini effettuate a norma dell'Articolo II.27., senza pregiudizio di una possibile trasmissione a enti incaricati al controllo o alla vigilanza in attuazione della legislazione nazionale applicabile a questa Convenzione di sovvenzione.

I beneficiari hanno il diritto all'accesso e alla correzione dei propri dati personali. Per questo fine, essi devono inviare qualunque richiesta in merito al trattamento dei loro dati personali al titolare del trattamento dei dati personali identificato all'Articolo I.6.1.

Tutti i dati personali che figurano nella presente Convenzione devono essere trattati dalla Commissione conformemente al Regolamento (EC) No 45/2001.

I beneficiari possono fare ricorso in qualsiasi momento al Supervisore Europeo per la protezione dei dati. "

4. Nell'Articolo II.9.3, il titolo e il punto (a) del primo paragrafo deve essere inteso come segue:

## "II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione

I beneficiari concedono all'AN e all'Unione i seguenti diritti ad utilizzare i risultati del *progetto*:

(a) finalità proprie, in particolare messa a disposizione a persone che lavorano per l'AN, le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione e le istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale e in numero illimitato di esemplari. "

Per i restanti paragrafi di questo Articolo, i riferimenti all'Unione devono intendersi come riferimenti a "l'AN e/o l'Unione".

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

5. Il secondo paragrafo dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

"I beneficiari devono garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi dell'articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti dei beneficiari."

- 6. Un nuovo punto (j) è aggiunto all'Articolo II.17.3.1:
  - "(j) se tutti i beneficiari presentano un reclamo che il coordinatore non attua il Progetto come specificato nell'Allegato II o risulta inadempiente con gli obblighi sostanziali a lui spettanti secondo le disposizioni della Convenzione di sovvenzione."
- 7. L'Articolo II.18 deve essere inteso come segue:
  - "II.18.1 La Convenzione di sovvenzione è disciplinata dalla legislazione italiana.
  - **II.18.2** Il tribunale competente identificato dalla legislazione nazionale ha competenza esclusiva in materia di controversie tra l'AN e qualsivoglia beneficiario relative all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione di sovvenzione, se tali controversie non siano componibili bonariamente.

Avverso i provvedimenti amministrativi di AN è possibile presentare ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente in base al Decreto Legislativo n. 104 del 2010 (Codice Processo Amministrativo) entro 60 giorni dalla comunicazione.

8. L'Articolo II.19.1 deve essere inteso come segue:

"Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono stabilite nelle sezioni I.1 e II.1 dell'Allegato III."

9. L'Articolo II.20.1 deve essere inteso come segue:

"Le condizioni per la dichiarazione dei costi e dei contributi sono stabilite nelle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III."

10. L'Articolo II.20.2 deve essere inteso come segue:

"Le condizioni per i registri e altra documentazione a sostegno dei costi e dei contributi dichiarati sono stabilite nelle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III."

11. Il primo paragrafo dell'Articolo II.22 deve essere inteso come segue:

"Ai beneficiari è consentito adeguare il budget previsto (bilancio di previsione) riportato nell'Allegato II mediante trasferimenti tra le varie categorie del budget (storni), se il progetto è attuato come descritto all'Allegato II. Tale adeguamento non richiede una rettifica (emendamento) della Convenzione ai sensi dell'articolo II.13, se le condizioni previste nell'Articolo I.3.3 sono rispettate."

- 12. L'Articolo II.23(b) deve essere inteso come segue:
  - "(b) omette di presentare la richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN."
- 13. Il primo paragrafo dell'Articolo II.24.1.3 deve essere inteso come segue:

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il coordinatore non ha facoltà di presentare nessuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4."

14. L'Articolo II.25.1 deve essere inteso come segue:

## "II.25.1 Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei contributi unitari.

Questa fase si applica come segue:

- (a) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2(a), la sovvenzione assume la forma di rimborso di costi ammissibili, il tasso di rimborso specificato nella sezione II.2 dell'Allegato III è applicato ai costi ammissibili del *progetto* approvato dall'AN per le corrispondenti categorie di costi e beneficiari;
- (a) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2(b), la sovvenzione assume la forma di contributo unitario, il contributo unitario specificato nell'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dall'AN per i corrispondenti beneficiari.

Se l'Articolo I.3.2 prevede una combinazione di diverse forme di sovvenzione, gli importi in questione devono essere sommati tra loro."

15. Il secondo paragrafo dell'Articolo II.25.4 deve essere inteso come segue:

"L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata del *progetto* o alla gravità della violazione, come specificato nella sezione IV dell'Allegato III."

16. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.26.3 deve essere inteso come segue:

"Se entro il termine indicato nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:

(a) mediante compensazione, senza l'accordo preliminare del beneficiario, con eventuali importi dovuti al beneficiario in questione dall'AN (Compensazione);

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'AN può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente a norma dell'articolo II.18.2;

- (b) mediante escussione della garanzia finanziaria ove prevista a norma dell'Articolo I.4.2 (escussione della garanzia finanziaria);
- (c) mediante attivazione della responsabilità solidale e congiunta dei beneficiari a concorrenza del contributo massimo dell'UE indicato, per ciascun beneficiario, nell'ultima versione del bilancio previsionale riportato nell'Allegato II;
- (d) mediante avvio di un contenzioso a norma dell'Articolo II.18.2 o delle Condizioni Speciali."
- 17. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.27.2 deve essere inteso come segue:

I periodi stabiliti al primo e al secondo comma sono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda una durata superiore, oppure siano in corso revisioni contabili (audit), ricorsi, contenziosi e recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi i beneficiari devono conservare la documentazione fino alla conclusione della revisione contabile (audit), del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.

18. L'Articolo II.27.3 deve essere inteso come segue:

"Ove il controllo (check), la revisione contabile (audit) o la valutazione siano avviati prima del pagamento del saldo, il coordinatore deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dall'AN o dalla Commissione o da un organismo esterno da essa autorizzato. Se del caso, l'AN o la Commissione può chiedere che un beneficiario fornisca tali informazioni direttamente.

Ove il controllo (check) o la revisione contabile (audit) siano avviati dopo il pagamento del saldo, le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite dal beneficiario interessato.

Se il beneficiario interessato non ottempera agli obblighi stabiliti al primo e al secondo comma, l'AN può considerare:

- (a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- (a) indebito ogni contributo unitario giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario. "

# **ARTICOLO I.14 – SOSTEGNO AI PARTECIPANTI** [non si applica alla seguente convenzione]

Qualora l'attuazione del Progetto richieda che venga fornito un sostegno individuale ai partecipanti, i beneficiari saranno tenuti a fornire tale sostegno conformemente alle condizioni specificate negli Allegati I e VI (se previsto), i quali conterranno almeno:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare Euro 60.000,00 per ciascun partecipante;
- b) i criteri per determinare l'importo esatto del sostegno;
- c) le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno, sulla base di un elenco stabilito;
- d) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono ricevere sostegno;
- e) i criteri stabiliti per fornire il sostegno.

#### ARTICOLO I.15 - CONSENSO PARENTALE

I beneficiari devono acquisire il consenso parentale per i partecipanti minorenni prima della loro partecipazione alle attività di mobilità.

#### ARTICOLO I.16 – CERTIFICATO YOUTHPASS

- **I.16.1** I beneficiari devono informare i partecipanti coinvolti nel Progetto riguardo il loro diritto di ricevere un certificato Youthpass.
- **I.16.2** I beneficiari sono responsabili della valutazione dell'esperienza di apprendimento non formale acquisita dai partecipanti coinvolti nel Progetto ed hanno l'obbligo di fornire un certificato Youthpass a ciascun partecipante che lo richieda alla fine dell'attività.

## ARTICOLO I.17 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") le Parti dichiarano che la sovvenzione oggetto della presente Convenzione è inferiore ad Euro 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013, l'AN pubblicherà la presente Convenzione sul proprio sito web (http://www.agenziagiovani.it) con le modalità previste dal D. Lgs. n.82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.n.196/2003 ("Codice della Privacy") l'AN dichiara che la raccolta ed il trattamento dei dati del Beneficiario viene effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati dell'AN da parte del Beneficiario è svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. A tal fine AN autorizza il Beneficiario al trattamento dei propri dati necessari all'esecuzione della presente Convenzione. L'AN potrà in qualunque momento chiedere la verifica dei suoi dati, l'eventuale correzione ed esercitare gli altri diritti ex art. 13 del citato Decreto Legislativo.

Salvo quanto disposto nell'Allegato I e nell'Allegato III, la documentazione contabile e fiscale che deve essere resa disponibile nell'ambito dei controlli (check) e revisioni contabili (audit) dell'AN o della Commissione ai sensi dell'art. II.27 è elencata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	DOCUMENTAZIONE CONTABILE	REQUISITI OBBLIGATORI
DI SPESA	E FISCALE	
Viaggi	Biglietto oppure estratto conto emesso da una Agenzia di Viaggi unitamente al titolo di viaggio.	Il giustificativo deve riportare: i nominativi dei partecipanti al viaggio, il costo del singolo biglietto, la tratta e la data del viaggio.
	Per i viaggi in aereo: Carta di imbarco oppure attestazione della Compagnia aerea dell'effettivo svolgimento del viaggio.	La Carta carburante deve essere debitamente compilata (nominativo del conducente, targa dell'autovettura, data del rifornimento, tipo quantità e costo unitario del carburante, importo totale
	Per gli spostamenti in automobile: carta carburante accompagnata da ricevuta di acquisto del carburante e ricevuta del pedaggio autostradale	della spesa), sottoscritta dal gestore ed essere accompagnata da una dichiarazione firmata dal Coordinatore attestante le motivazioni del viaggio, le date e il tragitto con l'indicazione dei Km percorsi.
		Y C // · · · · · · ·
Vitto e Alloggio	Fattura / ricevuta	La fattura / ricevuta deve riportare i nominativi dei partecipanti ed il periodo del soggiorno.  In caso di locazione o di comodato d'uso dovrà essere prodotta copia del contratto e del pagamento del canone di affitto.

Prestazioni professionali e prestazioni per servizi	Fattura / ricevuta / busta paga	Contratti
		T 112
Rimborsi spese a terzi	Nota spese con allegati i giustificativi di spesa	La nota spese deve essere debitamente firmata da chi ha anticipato le spese e accompagnata da una dichiarazione firmata dal Coordinatore attestante le motivazioni del rimborso a terzi.  I giustificativi di spesa devono essere intestati a chi ha anticipato le spese.

Le fatture e le ricevute fiscali devono essere intestate al coordinatore, al beneficiario o al/ai partecipanti al progetto, emesse da fornitori terzi e riportanti analiticamente la descrizione di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti, ivi incluse le norme in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante di cui ai D. Lgs. 231/2007 come modificata dalla L. 208/2015, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

## **FIRME**

Per il coordinatore Per l'AN

Mauro Montalbetti Giacomo D'Arrigo President Direttore Generale

Luogo e data Luogo e data